CLAUSOLE CONTRATTUALI INTEGRATIVE CLIENTE – DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

La Nico.fer S.r.l. nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi e regole contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.nicofer.it, e il Cliente si impegna ad operare nei propri rapporti con la Nico.fer S.r.l. in linea con detti principi e regole.

Il Cliente dichiara di non aver commesso in passato e si impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 del quale dichiara di conoscerne i contenuti.

Il Cliente prende atto che la Nico.fer S.r.l ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. A tale scopo, la Nico.fer S.r.l ha affidato ad un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il Cliente si impegna inoltre a fornire all'Organismo di Vigilanza della Nico.fer S.r.l eventuali segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto ai seguenti indirizzi: *marco.stella@ordineavvocatipadova.it* per posta elettronica, ovvero Organismo di Vigilanza di NICO.FER S.r.l., presso *Studio Legale Avv. Marco Stella Galleria Trieste 06, cap 35121 città Padova* per posta ordinaria.

La commissione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 da parte del Cliente comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Nico.fer S.r.l. a dichiarare risolti tutti i contratti in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente.

ART. 1 - ADESIONE AI REQUISITI ETICI

Il Cliente si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti aspetti:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo del lavoro minorile;
- non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- rispettare il diritto dei lavoratori a aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale;
- rispettare tutte le normative cogenti relative al prodotto/servizio/appalto fornito.

Pertanto, il Cliente si impegna a aderire ed operare secondo i principi riportati nel Codice etico della Nico.fer S.r.l., disponibile sul sito *www.nicofer.it*.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti previsti nel presente articolo da parte del Cliente comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Nico.fer S.r.l. a dichiarare risolti tutti gli incarichi/accordi in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni maggior danno conseguente.

ART. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Nico.fer S.r.l. da qualsiasi pretesa violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale che terzi avessero ad avanzare contro la Nico.fer S.r.l. per l'utilizzo dei prodotti, programmi, sistemi, servizi, impianti, attrezzature, tecnologie forniti, provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spesa, anche legale, ed ogni ulteriore danno conseguente.

Per conferma e accettazione Il Cliente

Data ____/____/_____ Timbro e Firma .....

CLAUSOLE CONTRATTUALI INTEGRATIVE FORNITORE – DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

La Nico.fer S.r.l. nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi e regole contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.nicofer.it, e il Fornitore si impegna ad operare nei propri rapporti con la Nico.fer S.r.l. in linea con detti principi e regole.

Il Fornitore dichiara di non aver commesso in passato e si impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 del quale dichiara di conoscerne i contenuti.

Il Fornitore prende atto che la Nico.fer S.r.l ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. A tale scopo, la Nico.fer S.r.l ha affidato ad un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire all'Organismo di Vigilanza della Nico.fer S.r.l eventuali segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto ai seguenti indirizzi: *marco.stella@ordineavvocatipadova.it* per posta elettronica, ovvero Organismo di Vigilanza di NICO.FER S.r.l., presso *Studio Legale Avv. Marco Stella Galleria Trieste 06, cap 35121 città Padova* per posta ordinaria.

La commissione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 da parte del fornitore comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Nico.fer S.r.l. a dichiarare risolti tutti i contratti in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente.

ART. 1 - ADESIONE AI REQUISITI ETICI

Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti aspetti:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo del lavoro minorile;
- non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale;
- rispettare tutte le normative cogenti relative al prodotto/servizio/appalto fornito.

Pertanto, il Fornitore si impegna a aderire ed operare secondo i principi riportati nel Codice etico della Nico.fer S.r.l., disponibile sul sito *www.nicofer.it*.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti previsti nel presente articolo da parte del Fornitore comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Nico.fer S.r.l. a dichiarare risolti tutti gli incarichi/accordi in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni maggior danno conseguente.

ART. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Nico.fer S.r.l. da qualsiasi pretesa violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale che terzi avessero ad avanzare contro la Nico.fer S.r.l. per l'utilizzo dei prodotti, programmi, sistemi, servizi, impianti, attrezzature, tecnologie forniti, provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spesa, anche legale, ed ogni ulteriore danno conseguente.

Per conferma e accettazione Il Fornitore

Data ____/____/_____ Timbro e Firma .....